

(N. 1053)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

e dal **Ministro dell'industria e commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1950

Proroga, per cinque anni, del regime di agevolazione tributaria concesso all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con la legge 23 marzo 1949, n. 284.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale Fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883 — convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 86, sorse in sostituzione del « Fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti le provincie meridionali continentali e la Sardegna » esistente presso detto Banco, derivandone, su un più ampio piano, i compiti istituzionali.

Rientrano, tra questi, l'assistenza e l'incremento delle iniziative volte alla valorizzazione delle attività economiche delle regioni meri-

dionali nel settore industriale e, specialmente, quelle, fra tali attività, che utilizzano materie prime e prodotti agricoli locali, nonchè l'incremento e il miglioramento dei servizi di pubblica utilità e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, con l'intensificazione degli scambi commerciali e marittimi.

L'Istituto persegue detti fini, essenzialmente, mediante la concessione del credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie meridionali ed è l'unico che eserciti, nel Mezzogiorno, siffatta forma di credito.

In vista dell'attività da svolgere e della forma in cui essa si estrinseca, con legge 23 mar-

zo 1940, n. 284, fu esteso alle operazioni di mutuo compiute dall'Istituto in parola, limitatamente a un periodo di dieci anni, il regime di abbonamento tributario vigente per le operazioni di credito agrario.

Detto periodo scade il 15 maggio 1950.

Nell'intento di favorire l'ulteriore attività dell'istituto, in armonia con l'attuale indirizzo, volto allo sviluppo tecnico e al miglioramento economico del Mezzogiorno — che proficuamente si avvale dell'opera dell'istituto stesso —

è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene prorogato il regime di agevolazioni tributarie concesse con la legge 23 marzo 1940, n. 284. La durata della proroga — che era stata richiesta dall'Istituto interessato e proposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per un decennio — viene limitata a cinque anni, in conformità della condizione alla quale il Ministero delle finanze ha subordinato la propria adesione alla proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, sono prorogate fino al 15 maggio 1955.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.